



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-
ACCORDO QUADRO**

Procedura negoziata aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, di cui all'art. 14 co.1, lett.d, da espletarsi tramite piattaforma di approvvigionamento digitale " *acquistinretepa*" di Consip , volta alla selezione di un operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro *ex art.59* della durata di due anni, per l'affidamento dei servizi di fornitura di biglietteria Aerea, ferroviaria, e marittima, servizi di ricettività alberghiera, servizi di transfert e servizi di organizzazione e accoglienza congressuale, coordinamento e servizi di segreteria, per le necessità relative allo svolgimento delle attività istituzionali, convegnistiche, seminari ed eventi culturali (codice ATECO 79.11 o strettamente similari) dei dipartimenti di SCIENZE GIURIDICHE, SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, STUDI POLITICI E SOCIALI, SCIENZE AZIENDALI – MANAGEMENT & INNOVATION SYSTEMS, SCIENZE POLITICHE E DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI, SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE e DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE, precisando che i servizi di cui trattasi rientrano tra quelli contenuti nell'allegato XIV direttiva europea 2014/24/EU–CPV 79951000–5– 79952100–3– CUI S80018670655202000005–rdo NR

Codice CIG CPV _____ CPV_____

Premesso che

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche per conto del proprio interesse e degli interessi dei dipartimenti in epigrafe richiamati, ha indetto una procedura negoziata senza bando aperta (RDO nr. XXXX), ai sensi dell'art.71 del Codice, di cui all'art.14, co.1 lett. d) da espletarsi tramite piattaforma di approvvigionamento digitale " *acquistinretepa*" di Consip , volta alla selezione di un operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro *ex art. 59* della durata di due anni, per l'affidamento dei servizi di fornitura di biglietteria Aerea, ferroviaria, e marittima, servizi di ricettività alberghiera, servizi di transfert e servizi di organizzazione e accoglienza congressuale, coordinamento e servizi di segreteria, per le necessità relative allo svolgimento delle attività istituzionali, convegnistiche, seminari ed eventi culturali (codice ATECO 79.11 o strettamente similari) dei dipartimenti afferenti ai distretti 3,4 e 5 dell'Università degli Studi di Salerno, precisando che i servizi di cui trattasi rientrano tra quelli contenuti nell'allegato XIV direttiva europea 2014/24/EU–

– Considerato che con Determina di indizione, rep XXXX prot. n. , è stata indetta si indetta una procedura negoziata aperta senza bando, sotto soglia comunitaria, in modalità telematica, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, di durata biennale, con un unico operatore di cui all'art. 59 del Codice degli Appalti, ;

– con Determina di aggiudicazione, rep XXXXX si è provveduto all'aggiudicazione della gara alla ditta ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 36/2023;

a seguito delle operazioni di affidamento, svolte su piattaforma telematica di negoziazione *acquistinretepa*, e ai sensi degli art. 19 e 25 del Codice degli Appalti, la commissione di seggio ha formulato la proposta di aggiudicazione;

– l'impresa aggiudicataria XXXXXXX, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente atto ed eseguirlo alle condizioni, modalità e termini stabilite nel presente Accordo quadro;

– che la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'impresa e che, pertanto, in nessun caso l'Accordo Quadro garantisce alla impresa aggiudicataria l'erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, della fornitura dei servizi relativi all'oggetto contrattuale;

– i singoli Contratti attuativi relativi all'erogazione dei servizi, ovvero buoni d'ordine, verranno stipulati tra i Dipartimenti e la ditta aggiudicataria dei relativi singoli appalti specifici tramite ordinativi emessi dal Dipartimento Ordinate, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

- l'impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del materiale da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - è stata constatata dal R.U.P. la regolarità a completezza della documentazione di cui al punto che precede trasmessa dall'impresa e, in particolare, quest'ultimo, in ossequio a quanto richiesto ai fini dall'aggiudicazione e conseguente stipula del presente Accordo Quadro, ha, tra l'altro, a garanzia degli obblighi con il medesimo assunti, costituito la garanzia definitiva, in atti, con le modalità e nei termini dell'art.117 del Codice degli Appalti, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta.
- Tutto ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non fisicamente allegati:

- A) il Capitolato d'appalto.
- B) Disciplinare di Gara
- C) La dichiarazione di accettazione dell'Accordo Quadro;
- D) Attestazione del possesso dei requisiti o DGUE;
- F) Bozza Accordo Quadro;
- G) Patto d'Integrità;

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e negli allegati sopra indicati, sarà osservato il seguente ordine di prevalenza: accordo quadro, lettera-disciplinare, Capitolato d'appalto, contratto attuativo di fornitura, offerta della ditta.

Art. 2 – Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

- a) Stazione Appaltante aggiudicatrice: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno;
- b) Fornitore/Aggiudicatario/Appaltatore: L'impresa aggiudicataria della procedura negoziata di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro con la relativa offerta tecnico-economica formulata in sede di gara dall'impresa nel presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo;
- c) Documentazione di gara rubricati nell'artt.2, ancorché non fisicamente acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- e) Accordo Quadro: il presente atto comprensivo degli allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal richiamato Dipartimento e l'impresa con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- f) Contratto di fornitura: il contratto – attuativo ovvero il c.d. buoni d'ordine, del presente Accordo Quadro stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell'appalto specifico, che si perfeziona con la ricezione, da parte del Fornitore, dell'ordine di fornitura dei servizi. I Dipartimenti determineranno di volta in volta l'ordinativo di fornitura, ossia la singola commessa di affido in esecuzione del presente Accordo Quadro con l'indicazione dell'esatto quantitativo dei servizi (consistente nella specificazione dei quantitativi occorrenti relativamente alle tipologie richieste), nel rispetto del massimale generale fissato dal presente



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

Accordo Quadro. Ne consegue che i dipartimenti, saranno vincolati agli ordinativi richiesti solo a seguito e nei limiti della stipula dei suddetti contratti attuativi. I contratti attuativi sono stipulati di norma in forma elettronica e per via telematica;

2. Le espressioni riportate nei documenti richiamati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei documenti stessi, tranne il caso in cui le singole clausole del presente atto dispongano diversamente.

Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro, è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalla disciplina settoriale degli appalti pubblici (D.Lgs. n.36/2023);
 - c) dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore per l'Università, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo – 4 Oggetto e durata dell'Accordo Quadro

L' Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dei Dipartimenti dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle forniture dei servizi dei singoli contratti attuativi specificati nel Capitolato tramite gli ordinativi di fornitura emessi , sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'appalto pari ad € € 660.000,00 – (con l'applicazione dello sconto percentuale offerto dall'operatore e riportato su ogni commessa). Resta inteso che il massimale sopraindicato ha valore puramente indicativo, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno della struttura dipartimentale.

2. Con il presente atto il Fornitore, si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Dipartimento a fornire i servizi oggetto dell'appalto (Capitolato), con le caratteristiche e le modalità specificatamente indicate nella documentazione di gara e nell'offerta tecnico-economica.

3. La stipula del presente Accordo Quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; le obbligazioni reciproche sorgeranno, pertanto, solo in seguito alla stipula dei singoli contratti attuativi per cui non vige l'obbligo di effettuare ordini quantitativi minimi. I Dipartimenti non assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.

Il Fornitore accetta che i Dipartimenti possano procedere all'acquisto dei servizi di supporto alle attività istituzionali secondo le rispettive esigenze, impegnandosi a fornire i servizi richiesti a perfetta regola d'arte e quotarla secondo il criterio della massima economicità.

Non è consentito eliminare tipologie di servizi richiesti salvo che il Fornitore dimostri che i suddetti non sono reperibili, oppure che sia necessaria una variazione del servizio da fornire rispetto a quello quotato per cause non imputabili al Fornitore stesso. In entrambi i casi indicati il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente la variazione ai Dipartimenti, indicando il materiale alternativo con medesime caratteristiche qualitative che offre in sostituzione. Si applica il successivo art.17.

Il contratto avrà una durata di anni due a decorrere dalla data di protocollazione.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell'Ordine di fornitura– Verifica di conformità



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

1. I singoli appalti specifici vengono emessi dai Dipartimenti mediante l'invio a mezzo posta elettronica con apposito Buono d'ordine, la cui ricezione da parte del Fornitore perfeziona il relativo contratto attuativo. L'ordinativo indicherà le tipologie dei servizi e le quantità.

I Contratti attuativi conclusi tramite l'emissione degli ordinativi di riferimento saranno stipulati per via telematica.

La verifica di conformità sarà effettuata il luogo e secondo le modalità previste nel capitolato tecnico, nel rispetto dell'art.116 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 6 – Predisposizione e consegna dei servizi

1. La fornitura dei servizi dovrà essere eseguita con le modalità stabilite nella documentazione di gara ed esattamente nei luoghi indicati dagli Uffici competenti.

2. I servizi dovranno avere le caratteristiche indicate nel buono d'ordine.

3. La consegna di quanto richiesto si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

4. Il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, dovrà effettuare la consegna entro e non oltre i tempi indicati nel capitolato, cui espressamente si rinvia.

5. La fornitura riferita ad un determinato ordinativo corrispondente al singolo contratto attuativo non potrà avvenire mediante consegne ripartite nel tempo, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, che riporti un piano dettagliato di consegna. Le date di consegna presso i Dipartimenti ed i dettagli operativi devono essere concordati tra il Fornitore ed il responsabile indicato nel documento d'ordine, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo.

6. I Dipartimenti verificheranno che quanto fornito sia conforme all'ordinativo di fornitura verificando la corrispondenza dei servizi ed i relativi quantitativi.

7. L'accettazione della fornitura non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti del servizio stesso non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto della consegna.

8. Nel caso in cui i Dipartimenti riscontrassero che la fornitura erogata ha caratteristiche diverse da quella ordinata, provvederà a trasmettere una comunicazione in via telematica al Fornitore, attivando la pratica di reso. Il Fornitore si impegna a revocare, immediatamente, i servizi non conformi e non ancora fruibili e a consegnare *ad horas*, la stessa quantità di servizi corrispondente alle caratteristiche di quello ordinato. È onere del Fornitore concordare con i Dipartimenti tempi e modalità di riconsegna.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire ai Dipartimenti, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo Quadro di verifiche a campione sul materiale consegnato.

Articolo 7 – Condizioni della fornitura del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura dei servizi oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'adempimento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di rilascio, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, ai Dipartimenti e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente Accordo Quadro.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-

cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Dipartimenti assumendosene ogni relativo rischio.

4. La consegna di quanto ordinato, da svolgersi presso le sedi e strutture dei Dipartimenti e/o luogo da questa indicato, dovrà essere eseguita senza interferire, possibilmente, con il normale lavoro degli uffici e con le attività didattiche e scientifiche in corso di svolgimento: le modalità ed i tempi della consegna in argomento dovranno, comunque, essere concordati con i dipartimenti stessi.

5. I Dipartimenti si impegnano a predisporre le condizioni necessarie per l'esecuzione della fornitura dei servizi.

6. Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dei Dipartimenti in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne i Dipartimenti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata – sentenza passata in giudizio.

7. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire i Dipartimenti per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell'espletamento dell'appalto. Le Parti concordemente stabiliscono che ai contratti attuativi del presente Accordo Quadro si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Articolo 8 – Ulteriori obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Accordo Quadro a:

a) fornire i servizi oggetto dei contratti attuativi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro, negli Allegati e negli atti di gara;

b) consentire ai Dipartimenti, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dai Dipartimenti, per quanto di rispettiva ragione;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

e) Le forniture dei servizi dovranno rispettare quanto disposto dall'art.57, co.2 del Codice degli Appalti, in particolare il Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) pubblicato sulla G.U. serie generale n. 282 del 02/12/2022.

Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di personale fidato, che potrà accedere agli uffici dei Dipartimenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso. Il Fornitore garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Il Fornitore si impegna ad ottemperare, nei confronti del personale dipendente o legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari,



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando i Dipartimenti da ogni responsabilità in merito.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

4. Il Fornitore si obbliga alla integrale osservanza di tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

5. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dei Dipartimenti, i quali si limiteranno a fornire le direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse umane e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne i Dipartimenti da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Il dipartimento potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e del relativo contratto esecutivo ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Articolo 10 Corrispettivi

1. Il corrispettivo massimale globale della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in € pari a 660.000,00, (seicentossentamila/00 oltre IVA) di cui € 180.000,00 (centottantami/00) per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, € 290.000,00 (duecentonovantamila /00) per i dipartimenti afferenti al distretto 4 ed € 190.000,00 per i Dipartimenti afferenti al distretto 5 (centonovanta/00 oltre IVA) di cui € 594000,00 quali costi fissi e di € 66000,00 quali costi di intermediazione.

Detto corrispettivo si intende IVA esclusa come per legge, in ragione dei quantitativi massimi presunti previsti per ciascun dipartimento, per l'intero periodo di vigenza quadriennale dell'Accordo Quadro.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dei Dipartimenti. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

2. Il Fornitore si impegna ad effettuare le forniture dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro mantenendo invariati i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata dell'Accordo Quadro o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

3. **Revisione dei prezzi:** qualora nel corso di esecuzione dell' accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

Articolo 11 – Fatturazione e pagamento – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 10 saranno effettuati dai Dipartimenti in favore del fornitore sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Accordo Quadro oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

2. La fattura emessa dal Fornitore dovrà essere configurata sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati in forza del singolo Contratto attuativo, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.

3. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo Contratto attuativo corrispondente all'ordinativo di fornitura (ivi compreso il relativo codice identificativo di gara – CIG – XXXXXX e dei CIG derivati che regoleranno le transazioni con i Dipartimenti.

4. La fattura dovrà essere intestata al singolo Dipartimento ordinante, anche in relazione allo specifico codice IPA XXXX di fatturazione elettronica della struttura Ordinante di pertinenza indicato nell'ordine.

5. La fattura dovrà essere trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n. 244 e al successivo D.M. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n.66/2014, convertito in legge n.89/2014 e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni in materia che dovessero sopravvenire durante la vigenza del presente Accordo Quadro e che siano ad esso applicabili.

6. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture avverrà, inoltre, solo ad avvenuta acquisizione del DURC per la verifica della persistenza della regolarità contributiva del Fornitore. Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile ai Dipartimenti, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e applicabile al presente Accordo. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile ai Dipartimenti.

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 122 del Codice, in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di inadempimento contributivo risultante dal documento DURC relativa al personale dipendente della ditta impiegato nell'esecuzione del contratto, il Dipartimento, ai sensi dell'art. 11, co. 6 del D.Lgs. 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali o assicurativi.

Nei casi previsti dall'art. 120, co.1 lett. d) e n.2 co.12 relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

Il presente Accordo Quadro, si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti degli art. 122 del Codice dei Contratti e 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 Disposizioni antimafia e anticorruzione– Trasparente

Il Fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente Accordo Quadro, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. In particolare, il



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

Fornitore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e s.m.i. non sono stati emessi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti dal Dipartimento, pena la risoluzione di diritto

- a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati anche successivamente alla stipula del presente atto;
- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore dovrà dichiarare in sede di partecipazione alla gara in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., del Piano Nazionale Anticorruzione e dei conseguenti provvedimenti generali di prevenzione della corruzione adottati dall'Università di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Università che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dovrà attestare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso.

Articolo – 13 Penali

1. Qualora il Fornitore mancasse o comunque ritardasse le consegne, ovvero consegnasse il servizio non conforme, i Dipartimenti, oltre all'eventuale applicazione di una penalità stabilita nella misura del 1 (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo di 30 giorni solari, decorsi i quali i Dipartimenti avranno la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del Codice. Resta salva la facoltà dei Dipartimenti, in caso di fornitura di servizio non conforme, di approvvigionarsi autonomamente, addebitando al Fornitore tutte le spese dirette ed indirette sostenute. A tal proposito, la Stazione Appaltante (Dipartimenti) con riferimento alle forniture di cui sopra è esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia inadempimento da parte del Fornitore.

2. La penale al comma che precede si applica anche nel caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli altri documenti di gara. In tal caso i Dipartimenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ammissibili a insindacabile giudizio dei Dipartimenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicata al fornitore la penale come sopra indicato.

4. I Dipartimenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dei Dipartimenti al risarcimento del maggior danno.

6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo – 14 Cauzione definitiva



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

1. Con la stipula del presente Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo Contratto attuativo, il Fornitore, a mente e termini di quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, e come già evidenziato nelle premesse, ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 2 (%) per cento dell'importo contrattuale complessivo commisurato sull'intera durata dell'appalto di fornitura servizi (biennio) al lordo delle riduzioni applicabili e di fatto applicate ai sensi del citato art 117 per effetto delle quali l'importo della fidejussione è pari ad € XXXX (pari al 2% dell'intero costo relativo alla presente prestazione contrattuale) costituita mediante garanzia fidejussoria nr XXXXX del XX/XX/XXX emessa da XXXXXX. sede legale in XXXXX , indirizzo–
2. La garanzia fidejussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione degli obblighi rivenienti dall'aggiudicazione della fornitura.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Dipartimento, fermo restando quanto previsto nel successivo art.18, ha diritto di rivalersi sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera per tutta la durata del presente Accordo Quadro, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso e dai Contratti attuativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante (Dipartimento).
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 15 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a causa e in relazione alla esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, i Dipartimenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Accordo Quadro e ciascuno dei singoli Contratti Esecutivi, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura individuate dal presente atto, i Dipartimenti, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e dell'art.122 del Codice degli Appalti, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, qualora accerti l'incapacità del Fornitore di



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

eseguire la fornitura o una evidente negligenza nell'eseguirla. In ogni caso, tali condizioni si intendono verificate qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo Quadro.

2. I Dipartimenti potranno altresì risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell' art.122 del Codice e dell'art. 1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornite tramite posta elettronica certificata, in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità dei prodotti.

3. In ogni caso, i Dipartimenti si riservano il diritto, senza onere alcuno, di risolvere anticipatamente l'Accordo Quadro, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dei Dipartimenti;
- c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro i Dipartimenti;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto;
- e) stato di inosservanza del fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del presente Accordo Quadro;
- f) inadempienza accertata circa l'applicazione delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) sospensione della fornitura da parte del fornitore senza motivo;
- h) mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti dalla normativa nel tempo vigente e applicabile al presente Accordo Quadro, come meglio specificato al successivo comma 4;
- i) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare così come previsti dal D. Lgs. 36/2023;
- j) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 9–bis dell'art.3 della legge n.136/2010. aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa, costituisce, altresì causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

5. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17 – Variazioni dei servizi

1. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del servizio opzionato a causa della messa “fuori produzione o non presente sul mercato” , il Fornitore stesso si impegna a mettere al corrente I Dipartimenti di tale circostanza almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'impossibilità di garantire la fornitura del servizio . Nello stesso termine, qualora ciò non sia tecnicamente impossibile, il Fornitore offrirà un nuovo servizio in sostituzione di quello messo fuori produzione.

2. Il nuovo servizio offerto dovrà possedere tutte le caratteristiche oggetto di offerta da parte del Fornitore.

3. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 18 – Recesso



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

1. I Dipartimenti, ai sensi dell'art.123 del D.lgs.36/2023, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e da ciascun singolo contratto attuativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei casi di:
 - a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
 - b) attivazione di convenzione Consip avente ad oggetto i medesimi beni oggetto della fornitura di cui al presente Accordo Quadro a prezzi più favorevoli, laddove il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche al fine di rendere le stesse conformi a quelle previste dalla convenzione Consip;
 - c) giusta causa.
2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture e, comunque, quelli previsti dalla documentazione di gara relativa alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di Amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per i Dipartimenti.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 19 – Divieto di cessione del contratto

1. E' assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art.119, co.1 del Codice degli Appalti e immediata risoluzione del contratto per colpa della dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dei Dipartimenti, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120 co.1 lett. d) del D. Lgs 36/2023.
 2. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare le prestazioni del presente contratto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto.
 3. fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, a pena di nullità, l'Accordo Quadro. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia di cessione del credito.
2. In caso di inosservanza da parte del Fornitore del divieto di cui sopra, I Dipartimenti dichiareranno risolto di diritto l'Accordo Quadro, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 20 – Responsabile di commessa



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

Il Fornitore, alla stipula del presente atto, nomina un Responsabile di commessa, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti dei Dipartimenti per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 21– Vicende soggettive dell'appaltatore e cessione dei crediti

Nei casi previsti dall'art.120, co.1, lett. d) e co.12 del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

Articolo 22– Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. I Dipartimenti eseguiranno il trattamento dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa. In ogni caso i Dipartimenti, dichiareranno espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale. I dati saranno trasmessi anche per via telematica dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali a norma dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dalla sopra citata norma.

Art. 23.Codice etico

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice etico dell'Università degli Studi di Salerno e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Università:
<https://www.unisa.it/trasparenza>.

Articolo 24– Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipula del presente contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 18, co. 10 del D. Lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad € ,al versamento provvede la Ditta XXXX mediante sistema di pagamento PAGOPA.

Art. 25 – Domicilio legale e comunicazioni



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISTRETTO3) – DIPARTIMENTI
AFFERENTI AI DISTRETTI 4 E 5 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO-**

A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio legale come di seguito indicato:

- il Fornitore XXXXXXX
- Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 FISCIANO (SA).

Inoltre, le Parti convengono che tutte le comunicazioni ed eventuali contestazioni di cui al presente Accordo Quadro saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine, la Società dichiara il seguente indirizzo posta certificata XXXXXX

Il Dipartimento utilizzerà l'indirizzo pec: distretto3@pec.unisa.it, ovvero, in relazione ai singoli contratti esecutivi.

Articolo 26 – Clausola finale

1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di fornitura da parte dei Dipartimenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a sé spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3 Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di fornitura attuativi o integrativi manifestata per iscritto.

Articolo 27 – Foro competente

Tutte le controversie derivanti da contratto sono definite in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Le clausole di cui agli artt. 16,18,19,23 e 25 quali: Penali), Recesso; Risoluzione, Spese Contrattuali, Foro Competente sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma olografa ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c.

Il presente contratto è redatto ai sensi dell'art. 18, co.1 del D. Lgs. 36/2023 sottoscritto dalle Parti e consta di pagine 13.

La Ditta XXXXX

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 1342 cod. civ., ed afferma altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito convenuto con le relative clausole.

Ditta XXXXXXX

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche